



DECRETI

“RILANCIO”, “LIQUIDITÀ” E “CURA ITALIA”: LE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

IV edizione – 27 luglio 2020



PREMESSA

Nel corso degli ultimi mesi il Governo si è trovato a dover fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi compresi i relativi risvolti sociali ed economici, adottando molteplici interventi urgenti a sostegno, tra l'altro, delle imprese.

La IV edizione dei quadri sinottici economici della Fipe, riepiloga le misure di maggiore interesse per il settore adottate nel D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. "Liquidità" (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 40/2020) e nel D.L. n. 34/2020 c.d. "Rilancio" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), coordinando le varie modifiche e integrazioni, con l'intento di fare chiarezza e di agevolare la ricomposizione di quello che si presenta come un vero e proprio "puzzle" normativo.

Per ogni disposizione ritenuta d'interesse viene riportata una sintetica descrizione, segnalando se la stessa risulta già operativa (con indicazione dell'eventuale provvedimento che l'ha resa tale) o se necessita di un decreto/provvedimento attuativo e, nella casella "cosa fare", sono stati riportati gli eventuali adempimenti amministrativi necessari per accedere alla misura, con contestuale segnalazione dei collegamenti ipertestuali per scaricare moduli/istanze ecc. o per accedere a ulteriori strumenti informativi esplicativi della misura (es. chiarimenti/ i *focus* FIPE pubblicati sul sito web della Federazione).

Trattandosi di materia estremamente complessa e in continua evoluzione, vi invitiamo a segnalarci eventuali integrazioni.





Sommario

Decreto Legge “RILANCIO”	8
Art. 17- <i>bis</i> - Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.....	8
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020	8
Art. 25 - Contributi a fondo perduto	9
Art. 25 <i>bis</i> - Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento	10
Art. 26 <i>bis</i> - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura	10
Art. 26- <i>ter</i> - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.....	11
Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda.....	12
Art. 28- <i>bis</i> - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.....	13
Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	13
Art. 30- <i>bis</i> - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.....	14
Art. 31- <i>bis</i> - Confidi.....	14
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa	15
Art. 46- <i>bis</i> - Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.....	15
Art. 51- <i>bis</i> - Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	16
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	17
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese.....	17






Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	18
Art. 61 - Disposizioni comuni.....	19
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	20
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale.....	21
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	22
Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.....	22
Art.74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	22
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.....	22
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	23
Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	23
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	23
Art. 82 - Reddito di emergenza.....	24
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria.....	24
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	25
Art. 90 - Lavoro Agile	25
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o di rinnovo di contratti a termine e di proroga dei contratti di apprendistato.....	26
Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.....	26
Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	27
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.....	28
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.....	29
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	29
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	30
Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.....	31
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.....	32



Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia"	32
Art. 128 - Salvaguardia del <i>bonus</i> Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020	32
Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"	33
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	33
Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti	34
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	34
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	34
Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA	35
Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....	35
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.....	35
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	36
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.....	36
Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).....	37
Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento	38
Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	39
Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività	39
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	40
Art. 153 - Sospensione delle verifiche <i>ex art. 48-bis</i> DPR n. 602 del 1973.....	41
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	41
Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione	42
Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730.....	43
Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari.....	43
Art. 179 - Promozione turistica in Italia.....	43
Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi.....	44
Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari	45



Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica	45
Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. “ZEA”	46
Art. 245 - “Resto al Sud”	46
Art. 245- <i>bis</i> - Modifiche alla disciplina di “Resto al sud”	47
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi	48
Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40	49
Art. 1- Finanziamenti garantiti da SACE.....	49
Art. 1- <i>bis</i> - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti.....	50
Art. 5 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza	50
Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito	51
Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparrini”	51
Art. 12- <i>bis</i> - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali	52
Art. 13- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia.....	53
Art. 13- <i>bis</i> - Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura.....	54
Art. 18- Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU	55
Art. 18- <i>bis</i> - Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato	56
Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo	56
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti.....	57
Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020.....	57
Art. 30 - Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	57
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro	58
Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27	59
Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....	59
Art. 19- <i>bis</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine	60



Art. 22 - Cassa integrazione in deroga.....	60
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato	61
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992	61
Art. 26 -Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	61
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.....	62
Art.29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.....	62
Art.38 - Indennità lavoratori dello spettacolo.....	63
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile.....	63
Art.44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	64
Art. 44- <i>bis</i> - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa	65
Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	65
Art. 49- <i>bis</i> - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex “zona rossa”	66
Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. ‘Fondo Gasparrini’.....	66
Art. 54 - <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura	67
Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia	67
Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	68
Art. 61 - Sospensione dei versamenti.....	68
Art. 61- <i>bis</i> - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020.....	69
Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	69
Art. 63 - <i>Bonus</i> lavoratori dipendenti.....	70
Art. 64- Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	70
Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi.....	71
Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	72
Art. 69 Proroga versamenti nel settore dei giochi	73
Art. 72- <i>bis</i> - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex “zona rossa”	73





Art. 72-ter -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex “zona rossa”	74
Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento	74
Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	75





Decreto Legge “RILANCIO”

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 17-bis - Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo	La disposizione interviene in modifica dell'art. 103 del D.L. “Cura Italia” (cfr. sezione Cura Italia), prorogando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, fino al 31.12.2020 (in luogo del 01.09.2020).	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgitvi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020	<p>Le imprese con un volume di ricavi <u>non superiore a 250 milioni¹</u>, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell'IRAP per il 2019, né della prima rata pari al 40% dell'acconto per il 2020.</p> <p>Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p> <p>La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici.</p>	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

¹ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 25 - Contributi a fondo perduto	<p>Le imprese con compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020) <u>non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019²</u>, possono presentare istanza per accedere ad un contributo a fondo perduto.</p> <p>Il <i>quantum</i> del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge. <p>È previsto un <u>contributo minimo</u> di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	<p>La misura è stata resa operativa con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020</p> <p>cfr. Focus FIPE</p>	<p>A partire dal <u>15.06.2020</u> e <u>non oltre il 13.08.2020</u> può essere inviata telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06.2020 e non oltre il 24.08.2020.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modulo dell'istanza• le istruzioni per la compilazione;• le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze;• la Guida esplicativa della misura;• i chiarimenti AdE (Circolare n. 15/E) cfr. Focus FIPE;• gli ulteriori chiarimenti Ade forniti con Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 <p>Consulta anche le FAQ predisposte dalla Federazione</p>

² Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato/corrispettivi.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 25 bis - Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento	Prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 - in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Saranno privilegiate le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MEF - da adottare, di concerto con il MISE, entro il 18.08.2020 – che stabilisca i criteri e le modalità attuative della norma.
Art. 26 bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	La disposizione incrementa di 10 milioni di euro ³ , per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996) ⁴ , con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.	La misura è operativa	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il Mef che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella Brochure del Fondo

³ Tale nuovo stanziamento si aggiunge a quello già previsto dall'art. 13-bis del D.L. Liquidità (cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità), che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.

⁴ È bene ricordare che il suindicato Fondo è volto a rendere maggiormente accessibile il finanziamento alle imprese e alle famiglie in difficoltà economica, prevenendo così la possibilità che questi soggetti possano rivolgersi agli usurai.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 26-ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese	<p>La norma prevede l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020)⁵, anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</p> <p>Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.</p>	La misura è operativa	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec

⁵ Giova ricordare che tra le misure di sostegno finanziario riconosciute dall'art. 56 del D.L. sopra citato - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualificata, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'art. 107 TFUE – figura anche una moratoria fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia (cfr. *infra* sezione D.L. Cura Italia, art. 56).



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda</p>	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta nella <u>misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio</u> per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi <u>non superiori a 5 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u> nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito d'imposta spetta <u>nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</u>, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato specificato che, in caso di locazione, al conduttore è consentito cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito; • è stato previsto che possano accedere al credito d'imposta, seppur in misura minore, anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020⁶; • è stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%), per le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 01.01.2019, e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. 	<p>La misura è operativa</p> <p>La Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E fornisce i chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa</p>	<p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, con il codice tributo "6920" da indicare nel modello F24 (cfr. Risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle entrate del 06.06.2020).</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con Provvedimento n. 250739/2020 del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito modello (per tutti i dettagli cfr. Focus FIPE e le istruzioni per la compilazione).</p> <p>Non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia)</p> <p>Cfr. FAQ FIPE</p>

⁶ In particolare, in questi casi, per quel che concerne i canoni di locazione spetta un credito d'imposta pari al 20% e, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, in misura pari al 10%.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 28-bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici	Con riferimento ai contratti di appalto e di concessione aventi a oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici, universitari e le amministrazioni pubbliche, che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltatore, in presenza di un calo del fatturato del concessionario superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ⁷ , è disposto che debba essere attivata la procedura di revisione del piano economico finanziario. Detta procedura dovrà esser volta a rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall'emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u> , l'ARERA dispone la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". La misura porterà a un sensibile risparmio per le imprese interessate, stimato in circa 70 euro al mese per le imprese con contratto con potenza pari a 15 kW.	La misura è stata resa operativa con Delibera ARERA 190/2020/R/eel del 26 maggio 2020	All'azienda non è richiesto alcun adempimento Cfr. Focus FIPE

⁷ La norma specifica che il calo del fatturato, conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve risultare dai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 30-bis - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito	<p>Nello stato di previsione del MEF, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31.12.2020.</p> <p>È inoltre previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	<p>In attesa di un Decreto del MEF che disciplinerà l'utilizzo del fondo – si evidenzia che, allo stato, non è previsto alcun termine per l'emanazione dello stesso - in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro.</p>
Art. 31-bis - Confidi	<p>La norma prevede che⁸ i Confidi iscritti all'albo, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, eliminando il riferimento al limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia (previsto, invece, nella disciplina previgente).</p>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina.</p>

⁸ La disposizione interviene in modifica dell'art. 112 del testo unico in materia bancaria e creditizia, del quale viene integralmente sostituito il comma 6.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo specificamente dedicato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185 <i>bis</i> del D.Lgs n. 30/2005) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria, come sarà descritto nel Decreto attuativo del MISE.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa del Decreto del MISE che stabilisca i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi.
Art. 46-bis - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali	La norma incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali previsto dall'art. 49 del D.L. n. 34/2019. Le somme aggiuntive così stanziare sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia ⁹ .	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019)

⁹ Ai sensi dell'art. 12-*bis* del Decreto "Liquidità" (cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità), il suddetto credito è stato esteso, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 51-bis - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14¹⁰	Allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, viene posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle S.r.l. e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n. 14/2019 (cfr. Circolare Fipe n. 34/2019) ¹¹ .	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

¹⁰ Cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità, art. 5, che ha posticipato l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) al 1.09.2021 (in luogo del 15.08.2020).

¹¹ È bene ricordare che l'art. 2477 c.c. – così come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – stabilisce che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti (i quali sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 cd. "Sblocca-Cantieri") (cfr. Circolare Fipe n. 60/2019) consistono in:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>garanzie sui prestiti alle imprese</u>, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.</p> <p>Tali garanzie possono <u>operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p>	L'operatività della misura è subordinata all'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Le Garanzie sono concesse entro il 31.12.2020.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>prestiti a tasso agevolato</u> alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>Gli aiuti possono essere <u>attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>.</p> <p>Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6.05.2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.</p>	L'operatività della misura è subordinata all'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31.12.2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sottoforma di <u>sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti</u> ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari (non superiore all’80 % della retribuzione mensile lorda) viene concessa <u>per un periodo non superiore a 12 mesi</u> a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 01.02.2020.</p> <p>Tali aiuti non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente.</p>	<p>L’operatività della misura è subordinata all’emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale</p>	<p>L’attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 61 - Disposizioni comuni	<p>L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati, tra gli altri, agli artt. 55, 56 e 60, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono escluse dall'ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019;• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;• la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea;• gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi di tali articoli verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<p>La domanda di integrazione salariale, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	La misura è operativa	Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	Modifiche all'art. 20 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa.	Cfr. Sezione Cura Italia
Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga	<p>La domanda di integrazione salariale, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	La misura è operativa.	Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 70 bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale	Per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito sospeso/ridotto l'attività fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, fermo restando la durata massima di diciotto settimane (Decreto Legge n. 52/2020).	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	In sede di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato al 17.07.2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020 . L'Inps autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente .	La misura è operativa	Il datore di lavoro è obbligato in ogni caso, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale,





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti	<p>Viene esteso sino al 31 agosto 2020 (a decorrere dal 5 marzo), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, il diritto per i genitori lavoratori di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti.</p>	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS
Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104	Modifiche all' art. 24 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. Sezione Cura Italia
Art.74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Modifiche all' art. 26 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. Sezione Cura Italia
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	Modifiche all' art. 44 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. Sezione Cura Italia



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	Fino al 17 agosto 2020 la procedura di "Trasferimento d'azienda" di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.	La misura è operativa	
Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	Il licenziamento non è compreso tra tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, ma si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.	La misura è operativa	
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Modifiche all' art. 103 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 82 - Reddito di emergenza	Le domande sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria	<p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ai datori di lavoro viene imposto di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di fattori d'età, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.</p> <p>Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.</p>	La misura è operativa	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemologica da COVID-19 Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza	L'indennità viene ora prevista anche per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo , che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale e che, si ricorda, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.	La misura è operativa	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS
Art. 90 - Lavoro Agile	Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV- 2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.	La misura è operativa	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o di rinnovo di contratti a termine e di proroga dei contratti di apprendistato	Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.	La misura è operativa	
Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.	Da attuare	Al fine di attuare i relativi interventi, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi alle imprese.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	<p>Riconoscimento del <u>credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020</u> in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati <u>nell'allegato 2</u> del Provvedimento (tra cui, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, teatri e cinema).</p> <p>Tale credito è concesso con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>interventi edilizi</u> necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;• l'acquisto di <u>arredi di sicurezza</u>;• <u>investimenti di carattere innovativo</u> (es. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa);• l'acquisto di <u>apparecchiature per il controllo della temperatura</u> dei dipendenti e degli utenti.	<p>La misura è operativa</p> <p>La <u>Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E</u> fornisce i chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo</p>	<p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 30.11.2021 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> da trasmettere telematicamente l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione, e (iii) il relativo <u>Focus Fiipe</u>).</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.</p> <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso, a partire dal 01.10.2020¹², occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione, con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p>

¹² oppure, se la Comunicazione in relazione all'ammontare delle spese sostenute e da sostenere è inviata successivamente al 30.09.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della stessa.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali	<p>La disposizione, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali¹³ in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti¹⁴.</p> <p>In particolare, l'avente diritto può optare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da adottare entro il 18.08.2020), che definisca le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

¹³ Le detrazioni in parola sono indicate al comma 2 della disposizione:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da l-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

¹⁴ Con la Legge di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. comma 1, lett. a);
- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti (cfr. comma 1, lett. b);
- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (cfr. comma 1-bis);
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di restauro delle facciate (cfr. comma 2, lett. d);
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, è stato previsto che non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (cfr. comma 3);
- per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322 del 1999, tra i quali, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, le associazioni sindacali di categoria, centri di assistenza fiscale ecc. (cfr. comma 7).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19	<p>Fino al 31.12.2021 possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta di cui all'elenco che segue di <u>optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti</u>, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La legge di conversione ha apportato alcune modifiche, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p> <p>I crediti d'imposta in parola sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. "Cura Italia" (cfr. relativa sezione);</u>• <u>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 di questo provvedimento;</u>• <u>credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 di questo provvedimento;</u>• <u>credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 di questo provvedimento.</u>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Occorre comunicare l'avvenuta cessione del credito all'Agenzia delle Entrate nelle modalità indicate nelle sezioni dedicate agli artt. 65 del D.L. Cura Italia, 28, 120 e 125 del D.L. Rilancio (cui si rinvia).</p>
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	<p><u>Soppressione definitiva delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 01.01.2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	<p>Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31.12.2020, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale <u>sono esenti da IVA</u> con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</p> <p><u>A decorrere dal 01.01.2021 troverà applicazione l'aliquota IVA al 5%.</u></p>	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	<p>Fino al 31.12.2020 <u>riconoscimento</u>, anche nei confronti degli esercenti attività d'impresa, <u>di un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute</u>¹⁵, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la <u>sanificazione</u> degli ambienti e degli strumenti di lavoro;• l'<u>acquisto di dispositivi di protezione individuale</u> (DPI), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;• l'acquisto di <u>prodotti detergenti e disinfettanti</u>;• l'acquisto e l'installazione di <u>dispositivi di sicurezza</u> diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;• l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la <u>distanza di sicurezza interpersonale</u>, quali barriere e pannelli protettivi.	<p>La misura è operativa</p>	<p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 07.09.2020 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione; (iii) il relativo <u>Focus FIPE</u>).</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa- in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione¹⁶ con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p>

¹⁵ Tuttavia, è bene precisare che ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 259854/2020, ha stabilito che, nel caso in cui l'ammontare totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore al predetto limite di spesa, il credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto (60% delle spese complessive risultanti nella comunicazione validamente presentata) moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con altro Provvedimento dell'Agenzia da emanare entro l'11.09.2020.

¹⁶ La comunicazione dell'avvenuta cessione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento da emanare entro l'11.09.2020 (cfr. nota precedente), con il quale, tra l'altro, sarà stabilito l'ammontare della percentuale del credito d'imposta che sarà effettivamente fruibile dagli aventi diritto, ai fini del rispetto del limite di spesa.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.	<p>L'articolo proroga al 16.09.2020 i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del D.L. Liquidità (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p> <p>Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, è stato inserito il comma 1-<i>bis</i> che incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, al dichiarato fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa del COVID-19 e che sono vittime di richieste estorsive.</p>	La misura è operativa	Cfr. sezione D.L. Liquidità artt. 18 e 19
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia"	<p>Proroga al 16.09.2020 del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p>	La misura è operativa	Cfr. sezione D.L. Cura Italia artt. 61 e 62
Art. 128 - Salvaguardia del bonus Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020	<p>Per l'anno 2020, il cd. Bonus Renzi (80 euro) e il trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"	<p><u>Differimento allo 01.01.2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none">della c.d. "plastic tax" (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) di cui ai commi 634-658 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020);della c.d. "sugar tax" (imposta sul consumo delle bevande edulcorate) di cui ai commi 661-676 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020).	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	<p>Potenziamento della capacità dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - introdotti dalla legge di bilancio 2017 - di convogliare risparmio privato <u>verso il mondo delle imprese di minori dimensioni</u>, affinché l'investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.</p> <p>Previsto inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;limiti all'entità degli investimenti pari a 150 mila euro all'anno e a 1 milione e 500 mila euro complessivamente.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti	Al fine di promuovere la <i>compliance</i> volontaria da parte dei contribuenti, si prevede che le convenzioni fra MEF e Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti a ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza - anche <i>online</i> - offerti ai contribuenti, volti a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali, anche nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo.	La misura è operativa (per la completa attuazione della norma occorre che nelle prossime convenzioni triennali vengano inseriti detti specifici obiettivi)	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	Prorogata fino al 01.01.2021 l'inapplicabilità delle sanzioni per gli operatori con volume di affari pari o inferiore a 400.000 euro per mancata ottemperanza agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, <u>sempreché i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u> , fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Circolari Fipe n. 63 e 65/2019).	La misura è operativa Con Provvedimento n. 248558/2020 , dell'Agenzia dell'Entrate, è stata disposta la modifica dei precedenti Provvedimenti (del 28.10.2016 e del 31.10.2019) che disciplinano gli aspetti più tecnici dell'obbligo in questione, al fine di renderli compatibili con la novella normativa (cfr. Focus FIPE).	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	<u>Differimento al 01.01.2021 dell'entrata a regime della lotteria dei corrispettivi</u> di cui all'art. 1, comma 540, L. n. 232/2016 (Circolare Fipe n. 102/2019).	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA	L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è <u>rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021.</u>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgeti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Differita al <u>01.01.2021</u> l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgeti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	<p>I <u>versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici¹⁷, dei controlli formali¹⁸, anche per le rateazioni in corso¹⁹, in scadenza tra l'8.03.2020 e il 18.05.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020.</u></p> <p>La norma prevede anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020.</p>	La misura è operativa	<p>I versamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

¹⁷ Art. 2 DLgs n. 462/1997;

¹⁸ Art. 3 DLgs n. 462/1997;

¹⁹ Art. 3 bis DLgs n. 462/1997





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi, <u>non</u> verrà applicata ai contribuenti la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28 <i>ter</i> del DPR n. 602/1973.	La misura è operativa	Sarà possibile ottenere un rimborso fiscale senza che venga attuata la procedura di compensazione. Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24	Per l'anno 2020, è elevato da 700 mila euro a <u>1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale.</u>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	<p>La norma prevede alcune misure finalizzate ad adeguare la normativa in materia di ISA al contesto emergenziale da Covid-19.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2020 e 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. <p>Inoltre, si prevede che nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'art. 9 <i>bis</i> del D.L. n. 50/2017, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del <u>livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta in corso al 31.12.2019</u>. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento	<p><u>Proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, accordi conciliativi, mediazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione²⁰. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</u></p> <p>Inoltre, è fissata la <u>proroga al 16.09.2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie</u> per i suddetti atti. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. "Decreto fiscale 2019", i cui termini scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</p>	La misura è operativa	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).

²⁰ In particolare, è prevista la sospensione di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48 bis del D.Lgs n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 154/1988, e dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, e dell'art. 34, commi 6 e 6 bis del D.Lgs n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
 - dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986;
 - dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs n. 346/1990;
 - dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico;
 - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973;
 - dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	<p>Viene previsto che le <u>somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta</u> operata al momento dell'erogazione, fermo restando la modalità di restituzione al lordo stabilite da TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.</p> <p>Inoltre, al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, <u>spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute.</u></p>	La misura è operativa	<p><u>Il credito è utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo"</u>; tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.</p> <p>La disposizione si applica alle somme restituite a partire dal 1.01.2020.</p>
Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività	<p><u>Differimento dal 31.05.2020 al 31.01.2021 della sospensione</u> (di cui all'art. 67, comma 1, del Cura Italia) concernente, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori (tra cui anche quelli relativi alla notifica dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).</p> <p>Il differimento <u>non</u> si applica nei confronti di coloro che commettono, successivamente al 19.05.2020, determinate violazioni²¹.</p>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>

²¹ La norma si riferisce ad anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2 *sexies*, del D.Lgs n. 471/1997 o una delle tre previste dal comma 2 *quinquies* del medesimo articolo (obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	<p><u>Sospensione, nel periodo intercorrente tra 19.05.2020 e il 31.08.2020, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima di tale ultima data, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997²² aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza.</u></p> <p>Nello stesso periodo dette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche in caso di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, di metterle a disposizione del debitore esecutato.</p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19.05.2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997.</p>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

²²Tra questi soggetti figurano anche quelli iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973	Nel periodo intercorrente tra l'8.03.2020 e il 31.08.2020 ²³ è sospeso l'obbligo previsto per le PP.AA. di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5 mila euro.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	Modifiche all'art. 68 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	La misura è operativa	Cfr. sezione Cura Italia art. 68

²³ Cfr. Scheda Cura Italia art.68, commi 1 e 2-bis.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione	<p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte <u>i cui termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021.</u></p> <p>Inoltre, si dispone che non si procede agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti²⁴, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020.</p> <p>L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni²⁵ sono prorogati di un anno.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individui le modalità di applicazione.

²⁴ Trattasi in particolare dei seguenti atti:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

²⁵ Trattasi in particolare delle seguenti dichiarazioni:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730	Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con il c.d. 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari	<u>Esenzione dalla prima rata IMU relativa all'anno 2020</u> (in scadenza al 16.06.2020), tra gli altri, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali.	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 179 - Promozione turistica in Italia	Istituito il <i>"Fondo per la promozione del turismo in Italia"</i> , con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. La disposizione, inoltre, apporta modifiche alla disciplina relativa alla <i>governance</i> dell'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo – stabilendo, tra l'altro, che il CDA dell'ente sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal MIBACT, con funzioni di amministratore delegato, per la cui nomina la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo di sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato sempre dal MIBACT su designazione della Conferenza Stato-Regioni.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MIBACT che individui i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi	<p>Dal 1.05.2020 e fino al 31.10.2020 i pubblici esercizi²⁶ titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni</u> per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo;• la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u>	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p> <p>Cfr. Focus FIPE</p>

²⁶ Con le modifiche introdotte con la Legge di conversione è stato previsto che anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) sono esonerati – ma solo dallo 01.03.2020 fino al 30.04.2020 - dal pagamento della TOSAP e del COSAP. Inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche concernenti le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, disponendo che quelle aventi scadenza entro il 31.12.2020 – se non già riassegnate – siano rinnovate per la durata di dodici anni. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 182 co.2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari	Con riferimento agli stabilimenti balneari , l' art. 182 stabilisce che le amministrazioni competenti non possano avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data del 19.07.2020. L'utilizzo dei beni oggetto di tali procedimenti amministrativi è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 182 co.2 bis- Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica	Con riferimento alle aree ad alta densità turistica ²⁷ , si prevede che l'ISTAT definisca, entro il 17.09.2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso territoriale. La disposizione, in considerazione della crisi delle attività economiche operanti nel settore del turismo, è volta a consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese più duramente colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turistici	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa che l'ISTAT definisca la nuova classificazione

²⁷ Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

- della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 del Decreto MEF 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore;
- delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai predetti criteri.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. "ZEA"	<p><u>Contributo a fondo perduto straordinario</u>, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, in favore delle imprese che operano nelle c.d. zone economiche ambientali (es. parchi nazionali)²⁸, ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di uno o più Decreti del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MEF, che definiscano le modalità di corresponsione del contributo.
Art. 245 - "Resto al Sud"	<p>I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud"²⁹ possono accedere a un <u>contributo a fondo perduto</u> a copertura del fabbisogno di capitale circolante, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto, in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;b) 10 mila euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40 mila euro per ogni impresa.	La misura è operativa	<p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione da INVITALIA a seguito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti e contestualmente all'erogazione della quota a saldo prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.M. n. 174/2017, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.</p> <p>Clicca qui per scaricare la documentazione.</p>

²⁸ Cfr. art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 141/2019.

²⁹ Cfr. art. 1 del D.L. n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017; alla data del 14 aprile 2020 risultano approvate più di 5.200 iniziative imprenditoriali, a cui si aggiungono circa 12.500 domande in corso di valutazione e più di 15.000 in corso di compilazione sulla piattaforma informatica.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 245-bis - Modifiche alla disciplina di "Resto al sud"	<p>Vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina della misura denominata "Resto al Sud" (art. 1, del D.L. n. 91/2017), al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove <i>startup</i> nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>In particolare, la misura viene così rimodulata:</p> <ul style="list-style-type: none">• il finanziamento massimo erogabile è elevato da 50.000 a 60.000 euro;• la quota di finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto è elevata dal 25% al 50% e, correlativamente, la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero viene ridotta dal 65% al 50%.	La misura è operativa	<p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi</p>	<p>La misura introduce alcune disposizioni tese ad <u>accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi</u>, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19. <u>Alcune misure hanno un'efficacia limitata al 31.12.2020 e riguardano:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• l'ampliamento dei casi in cui cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a));• la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b), c) e d));• l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e);• semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f). <p>Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000), prevedendo un <u>incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive</u> ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a). Con ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c). Infine, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. <i>"non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione"</i>. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PP.AA. (comma 2, lettera d).</p>	<p>La misura <u>non</u> è operativa</p>	<p>Le PP.AA. dovranno predisporre accordi quadro volti ad assicurare la fruizione dai dati in possesso delle stesse (cfr. art. 50, comma 2-ter, del D.Lgs n. 82/2005).</p>



Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 1³⁰ - Finanziamenti garantiti da SACE	<p>Fino al <u>31.12.2020</u> SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui <u>almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI.</u> La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l'importo del finanziamento, per capitale, interessi e oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell'80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi.</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento; (ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali; (iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. 	La misura è operativa	<p>Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verificherà poi i criteri di eleggibilità, effettuerà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserirà la richiesta di garanzia nel portale <i>online</i> di SACE. SACE processerà la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia. Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.</p>

³⁰ Nell'iter di conversione in Legge del D.L. Liquidità, è stato introdotto il comma 1 *bis* che estende l'accesso alle suindicate garanzie anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari dopo il 7 giugno 2020 (cfr. Circolare Fipe 86/2020). Le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali sono escluse dalle garanzie SACE (comma 1-ter). E sono stati previsti tra i costi ammissibili al finanziamento garantito anche i canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda (comma 2, lett. n).

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 1-bis³¹ - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti	<p>Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'art. 1, devono essere integrate da <u>una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u>, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra l'altro, che l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegare alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate tramite il Fondo di Garanzia per le PMI.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento</p>
Art. 5 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	<p>L'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) viene <u>posticipata al 1.09.2021</u> (in luogo del 15.08.2020)³².</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>

³¹ Il presente articolo è stato introdotto in sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità.

³² Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 51-bis che ha posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito	La disposizione prevede la sospensione dei termini di pagamento dei titoli di credito (quali ad esempio vaglia cambiari, cambiali e altri), ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 31.08.2020 (in luogo del 30.04.2020) ³³ , ed emessi prima del 9.04.2020. La norma precisa che la <u>sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente</u> . Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al 31.08.2020 (in luogo del 9.04.2020) ³⁴ non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio ³⁵ ; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. "Fondo Gasparrini"	La disposizione modifica la norma di cui all'art. 54 del D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", in ordine all'accesso al c.d. "Fondo Gasparrini" (cfr. sezione sul D.L. Cura Italia).	La misura è operativa	Cfr. sezione D.L. Cura Italia art. 54

³³ Termine differito nell'iter di conversione in Legge dello stesso D.L. Liquidità.

³⁴ Termine differito in sede di conversione in Legge dello stesso D.L. Liquidità.

³⁵ Oltre alle Camere di commercio si aggiungono, in sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità, "industria, artigianato e agricoltura".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 12-bis³⁶ - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali	<p>Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza da Covid- 19.</p> <p>Trattasi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.</p>	La misura <u>non</u> è operativa	<p>In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.).</p>

³⁶ Cfr. *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 46-bis che ha incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate a suddetto credito d'imposta.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13³⁷ - Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia	<p>Fino al 31.12.2020, in deroga alla disciplina ordinaria, viene introdotto un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese <u>con estensione dei soggetti beneficiari</u> (anche imprese con numero di dipendenti non superiore a 499) <u>e l'innalzamento dei livelli di garanzia</u> come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l'intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario³⁸; per i finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 30.000 euro³⁹, è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100% (il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo). 	<p>La misura è operativa</p>	<p>Modulo per richiesta finanziamenti fino a 30.000 euro.</p> <p>Modulistica per le altre linee di finanziamento.</p> <p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti all'Associazione territorialmente a te più vicina</p>

³⁷ In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità è stato introdotto un comma m-bis) in base al quale per i finanziamenti indicati nel comma m) - d'interesse per le categorie rappresentate - già concessi fino al 6 giugno 2020 è possibile chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento alle nuove condizioni.

³⁸ In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità è stato introdotto il riferimento agli "importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)" del medesimo art. 13, per cui l'importo non deve essere superiore al doppio della spesa salariale annua del beneficiario ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta.

³⁹ In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità il tetto massimo di importi finanziabili è stato aumentato fino a 30.000 euro (in luogo dell'iniziale tetto massimo di 25.000 euro) e la durata del rimborso è stata estesa fino a 10 anni (e non più 6 anni, come previsto originariamente).



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 13-bis - Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura	Viene destinato al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% dell'attivo del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14 L. n. 108/1996). La norma opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio risultante al 30.09.2020 ⁴⁰ .	La misura è operativa	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il MEF che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella Brochure del Fondo

⁴⁰ Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 26-bis.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU	<p>Per le imprese <u>con ricavi non superiori a 50 milioni di euro⁴¹</u>, che abbiano subito nei mesi di <u>marzo e aprile una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente) <u>ovvero con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro ma con diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%</u> è prevista la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; • versamenti in autoliquidazione dell'IVA⁴²; • contributi previdenziali e assistenziali; • premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>In sede di conversione in Legge è stato introdotto il comma <i>8-bis</i> in base al quale i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (<i>videolottery e newslot</i> di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS) e del relativo canone concessorio, in scadenza entro il 30.08.2020 sono stati prorogati al 22.09.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno⁴³.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <u>entro il 16.09.2020</u> (in luogo del 30.06.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16.09.2020⁴⁴.</p> <p>Quanto al PREU, pagamento entro il 22.09.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 22.09.2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).</p>

⁴¹ Le sospensioni dei termini dei citati versamenti è stata riconosciuta anche ai soggetti economici che abbiano intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020.

⁴² Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

⁴³ Cfr. anche sezione Cura Italia art. 69.

⁴⁴ Disposizione modificata dall'art. 126 co. 1 del D.L. Rilancio.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 18-bis⁴⁵ - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato	Sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1.03.2020 al 31.07.2020 per l'uso di beni immobili dello Stato in regime di concessione o di locazione, per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria.	La misura è operativa	Il <u>pagamento dei canoni sospesi dovrà esser effettuato</u> , senza applicazione di interessi, <u>entro e non oltre il 31.10.2020</u> , secondo le <u>modalità stabilite dall'autorità concedente</u> .
Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi <u>non superiori a euro 400.000</u> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, <u>i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u> . I contribuenti che si avvalgono della opzione citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 16.09.2020</u> (in luogo del 31.07.2020) <u>o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.09.2020⁴⁶</u> .	La misura è operativa	Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 9/E

⁴⁵ Disposizione introdotta nell'iter di conversione in Legge del D.L. Liquidità.

⁴⁶ Termini ulteriormente prorogati dall'art. 126, co.2 del D.L. Rilancio.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti	La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PP.AA. aventi scadenza il 16.03.2020 (prorogati al 20.03.2020 dal decreto Cura Italia ⁴⁷), se eseguiti entro il 16.04.2020.	La misura è operativa	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020	Per l'anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30.04.2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il suddetto termine del 30.04.2020.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 30⁴⁸ - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	Il credito d'imposta (pari al 50% su un massimo di 20.000 euro) introdotto con l'art. 64 del D.L. Cura Italia (vedi sopra) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro viene esteso anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.	La misura <u>non</u> è operativa	Articolo abrogato

⁴⁷ Art.60 del D.L. Cura Italia n.18/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 27/2020.

⁴⁸ **Articolo abrogato** ex art. 125 co. 5 del D.L. Rilancio. Per i sostegni economici relativi a questo tema cfr. artt. 120 e 125 del DL Rilancio.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro	Estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – ai lavoratori assunti fra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Si prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.	La misura è operativa	Istruzioni INPS





Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<p>Il Fondo d'Integrazione Salariale, per i lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti, eroga un'integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>Per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex “zona rossa”⁴⁹ sono previste 9 settimane + 13 settimane.</p> <p>L'art. 68 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p>	La misura è operativa	Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS

⁴⁹ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 19-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine	I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Coronavirus possono rinnovare o prorogare, fino al 30.08.2020, i contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.	La misura è operativa	
Art. 22 - Cassa integrazione in deroga	<p>Per i lavoratori dipendenti da imprese fino a 5 dipendenti è prevista un'integrazione salariale in deroga per periodi dal 23.02.2020, per una durata massima di nove settimane, fino al 31.08.2020.</p> <p>9 settimane + 13 settimane, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex "zona rossa"⁵⁰ o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p> <p>9 settimane + 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p> <p>L'art. 70 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p> <p>Si aggiungono inoltre altre 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p>	La misura è operativa	<p>Le domande per le prime 9 settimane devono essere presentate telematicamente alle Regioni.</p> <p>Nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la domanda è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Le domande per le successive 9 settimane devono essere presentate all'INPS telematicamente.</p>

⁵⁰ Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato	A decorrere dal 05.03.2020 sino al 31.07.2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore 30 giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.	La misura è operativa	Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps www.inps.it la deve presentare il lavoratore.
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	La misura è operativa	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens.
Art. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	<p>Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico.</p> <p>Fino al 31.07.2020, (art. 74, D.L. 34/2020) per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.</p>	La misura è operativa	<p>Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS.</p> <p>Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	La misura è operativa	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art.29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	<p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	La misura è operativa	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art.38 - Indennità lavoratori dello spettacolo	<p>Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art. 84, comma 10, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro.</p> <p>La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p>	La misura è operativa	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, (nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p>	La misura è operativa	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art.44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	<p>Un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art 78, D.L. 34/202, c.d. Decreto Rilancio), pari a 600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020;• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.01.2020;• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020;• incaricati alle vendite a domicilio.	La misura è operativa	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 44-bis - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa	<p>Per un massimo di tre mesi indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi anche titolari d'impresa che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni ex "zona rossa"⁵¹, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.</p> <p>L'indennità è aggiuntiva rispetto all'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori.</p>	La misura è operativa	Domanda sul sito dell'Inps www.inps.it
Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	<p>È precluso per cinque mesi (fino al 17.08.2020) l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23.02.2020. (c.d. Decreto Rilancio art. 80).</p> <p>Durante tale periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>	La misura è operativa	

⁵¹ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 49-bis - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa"	Fino al <u>02.03.2021</u> , l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei <u>Comuni ex "zona rossa"⁵²</u> .	La misura è operativa	La modulistica per fare richiesta alle banche è disponibile a questo link
Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'⁵³	Fino al <u>17.12.2020</u> , possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando <u>autocertificazione del calo del fatturato</u> , nel trimestre successivo al <u>21.02.2020</u> o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, <u>superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019</u> . Con la conversione in legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: <ul style="list-style-type: none"> • è aumentato a 400 mila euro l'importo massimo del mutuo • sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate • i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. 	La misura è operativa Cfr. Decreto Attuativo MEF del 25.03.2020	Occorre compilare e consegnare alla propria banca apposito modulo per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all'indirizzo fondosuspensionemutui@consap.it

⁵² Con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'intervento potrà esser esteso a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate.

⁵³ La disposizione va coordinata con l'art. 12 del D.L. Liquidità (cfr. relativa sezione), come integrato in sede di conversione in Legge dello stesso, che ha ampliato la platea dei beneficiari anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile. I commi 2-bis) e 2-ter) dell'art. 12 del Liquidità precisano le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo e gli adempimenti che devono essere svolti dall'istituto di credito.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 54 - <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura	<u>Sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura⁵⁴</u> , nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.	La misura è operativa	Vademecum procedura per l'accesso al Fondo di Solidarietà antiusura.
Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese⁵⁵ colpite dall'epidemia⁵⁶	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020 (o, se successivi, a quella del 17.03.2020), non potranno essere revocati dalle banche/intermediari finanziari; Proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali; Sospensione rate o canoni di <i>leasing</i> fino al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti. 	La misura è operativa	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec Cfr. Decreto MISE 09.07.2020 che ha recato le disposizioni operative in relazione alla misura in oggetto.

⁵⁴ Fondo istituito dall'art. 14 della Legge n. 108/1996.

⁵⁵ Si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.

⁵⁶ Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio art. 26-*ter* che ha esteso le misure agevolative anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.	La misura <u>non</u> è operativa	In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni.
Art. 61 - Sospensione dei versamenti⁵⁷	<p>Per i soggetti o le attività per come individuate dall'AdE con le risoluzioni nn. 12/E e 14/E (ivi compresi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospesi⁵⁸ i termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei versamenti delle ritenute alla fonte e assimilati (fino al 30.04.2020);• dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);• dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.	<p>La misura è operativa</p> <p>Cfr. chiarimenti Agenzia delle Entrate Circolare n.8/E del 3.04.2020</p>	<p>Versamento in un'unica soluzione entro il <u>16.09.2020</u> ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di settembre 2020⁵⁹, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

⁵⁷ La disposizione deve essere coordinata con l'art. 18 del D.L. Liquidità (vedi *supra*).

⁵⁸ In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sull'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

⁵⁹La disposizione è stata modificata dall'art. 127 co. 1, lett. a) D.L. Rilancio.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 61-bis - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020	Anticipata dal 1.01.2021 al 1.01.2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista nell' art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 (ad esempio, differimento al 30.09.2020 del termine per la presentazione del Modello 730). Differito al 5.05.2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina
Art. 62⁶⁰ - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61: <ol style="list-style-type: none">per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro⁶¹ è prevista la sospensione dei versamenti relativi a:<ul style="list-style-type: none">ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;IVA⁶²;contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.	La misura è operativa	<ol style="list-style-type: none">Gli adempimenti tributari devono essere effettuati entro il 30.06.2020;I versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020⁶³. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. <p>Cfr. Schede tecniche elaborate dalla Federazione e, per saperne di più, rivolgiti all'Associazione territorialmente a te più vicina</p>

⁶⁰ La disposizione è stata integrata dal DL Rilancio: l'art. 135, co. 1 aggiunge il comma 1-bis all'art. 62 del Cura Italia, ai sensi del quale, dall'8.03.2020 al 31.05.2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 DPR n. 115/2002 ed è sospeso il procedimento disciplinato dall'art. 248 del citato DPR, che demanda all'ufficio giudiziario la notifica alla parte dell'invito al pagamento.

⁶¹ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020.

⁶² La sospensione dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr.art. 62, comma 3 del D.L. Cura Italia).

⁶³ Termine prorogato al 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) ex art. 127 co. 1 lett. b) del D.L. Rilancio. Cfr. [Schede tecniche](#) del 23.03.2020 elaborate dalla Federazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 63 - Bonus lavoratori dipendenti	Ai dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nel 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.	La misura è operativa	I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recuperano tali somme tramite compensazione.
Art. 64⁶⁴ - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.	La misura <u>non</u> è operativa	Disposizione abrogata

⁶⁴ Disposizione abrogata dall'art. 125, co.5 del D.L. Rilancio. Tuttavia sul tema cfr. *supra* artt 120 e 125 del DL Rilancio – [Focus FIPE](#)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi	<p>Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un <u>credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020</u> degli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</p> <p>Questo credito d'imposta <u>non</u> è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. Rilancio.</p>	<p>La misura è operativa</p> <p>Cfr. AdE Circolare n. 8/E del 3.04.2020 e risoluzione n. 13/E del 20.03.2020</p>	<p>La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25.03.2020, in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18".</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con Provvedimento n. 250739/2020 del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito modello (per tutti i dettagli cfr. Focus FIPE e le istruzioni per la compilazione).</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 68⁶⁵ Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	<p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.2020 e il <u>31.08.2020</u> (in luogo del 31.05.2020)⁶⁶ derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agazia delle Entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010⁶⁷ ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010);• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agazia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da 3-<i>bis</i> a 3-<i>sexies</i> D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019)⁶⁸.	La misura è operativa	<p>I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il <u>30.09.2020</u>.</p> <p>E' inoltre previsto il differimento al <u>10.12.2020</u> (in luogo del 31.05.2020)⁶⁹ del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» (originariamente previsto per il 28.02.2020) e per il c.d. «saldo e stralcio» (originariamente previsto per il 31.03.2020).</p>

⁶⁵ L'art. 154, co. 1 lett. d) del D.L. Rilancio introduce il comma 3-*bis* a integrazione di questo articolo con il quale viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

⁶⁶ Termine modificato per effetto dell'art. 154, co. 1 del D.L. Rilancio.

⁶⁷ Per approfondimento cfr. Circolare n.5/E del 20.03.2020 dell'Agazia delle Entrate.

⁶⁸ Per approfondimento cfr. Risoluzione MEF n. 3/D del 17.04.2020.

⁶⁹ Il termine è prorogato a opera dell'art. 154, co. 1 lett. c), del D.L. Rilancio ove viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 69⁷⁰ Proroga versamenti nel settore dei giochi	<ul style="list-style-type: none">• <u>Il versamento del PREU e del canone concessorio sugli apparecchi VTL e AWP in scadenza entro il 30.04.2020 sono prorogati al 29.05.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno;</u>• <u>Per le sale bingo non sono dovuti i canoni concessori fino alla permanenza della sospensione dell'attività causata dall'emergenza sanitaria.</u>	La misura è operativa	Pagamento entro il <u>29.05.2020</u> , anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 29.05.2020 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).
Art. 72-bis - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"	Fino al 30.04.2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i Comuni ex "zona rossa" ⁷¹ .	La misura è operativa	Delibera 75/2020/R/COM con la quale l'ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e disciplinato le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento. Il versamento del canone per le radioaudizioni avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

⁷⁰ La norma deve essere coordinata con quanto previsto all'art. 18, comma 8-bis del D.L. Liquidità (cfr. relativa sezione).

⁷¹ Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 72-ter -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"	Sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei Comuni ex "zona rossa" ⁷² con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.	La misura è operativa	INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari (che deve esser stata inoltrata entro il 04.05.2020), procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento	La disposizione prevede che il rispetto delle misure di contenimento stabilite con la decretazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid-19 debba sempre esser valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.) anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ⁷³ .	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina

⁷² Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

⁷³ La norma interviene sull'art. 3 del D.L. n. 6/2020, aggiungendovi il nuovo comma 6-bis. Sul medesimo profilo, è altresì importante considerare che l'art. 3, comma 1-*quater* del D.L. n. 28/2020, ha aggiunto un nuovo comma alla medesima disposizione (comma 6-*ter*) disponendo che il **preventivo esperimento del procedimento di mediazione** costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 3 del DL 6/2020).



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	<p>Sospensione, con efficacia retroattiva, dal 23.02.2020 al 15.05.2020 di tutti i termini inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari;• i processi esecutivi e alle procedure concorsuali;• la notificazione dei processi verbali;• l'esecuzione del pagamento in misura ridotta;• lo svolgimento di attività difensiva;• la presentazione di ricorsi giurisdizionali. <p>Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza⁵⁶. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la sospensione fino al 31.12.2020⁷⁴ dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.</p>	<p>La misura è operativa</p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra Associazione territoriale a te più vicina</p>

⁷⁴ Disposizione modificata dall'art. 17-bis del Decreto Rilancio (originariamente era stata disposta la sospensione solo fino al 01.09.2020).

